

# *postaprevidenza valore*

## **Fondo Pensione**

Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo (PIP)

### **Condizioni Generali di Contratto**

Prima della sottoscrizione leggere attentamente  
il Regolamento e la Nota Informativa.

# *postaprevidenza valore*

Per ogni ulteriore informazione potete contattare il nostro Numero Verde  
**800.316.181**

# Indice

## Condizioni Generali di Contratto

Art. 1. Caratteristiche del contratto .....	PAG.	<b>2</b>
Art. 2. Prestazioni .....	PAG.	<b>2</b>
Art. 3. Premi .....	PAG.	<b>2</b>
Art. 4. Durata del contratto .....	PAG.	<b>3</b>
Art. 5. Proroga e disdetta .....	PAG.	<b>3</b>
Art. 6. Conclusione del contratto ed entrata in vigore .....	PAG.	<b>3</b>
Art. 7. Diritto di revoca .....	PAG.	<b>3</b>
Art. 8. Diritto di recesso.....	PAG.	<b>3</b>
Art. 9. Scadenza del contratto .....	PAG.	<b>4</b>
Art. 10. Rivalutazione del capitale assicurato.....	PAG.	<b>4</b>
Art. 11. Capitale minimo garantito.....	PAG.	<b>4</b>
Art. 12. Riscatto.....	PAG.	<b>4</b>
Art. 13. Capitale in caso di decesso .....	PAG.	<b>4</b>
Art. 14. Trasferimento .....	PAG.	<b>5</b>
Art. 15. Determinazione e rivalutazione della rendita mensile .....	PAG.	<b>5</b>
Art. 16. Documentazione da consegnare a Poste Vita S.p.A. per la liquidazione delle prestazioni - Modalità di pagamento delle prestazioni .....	PAG.	<b>6</b>
Art. 17. Tasse e imposte .....	PAG.	<b>7</b>
Art. 18. Foro competente e procedura di mediazione .....	PAG.	<b>7</b>
Art. 19. Riferimento a norma di Legge .....	PAG.	<b>7</b>

<b>Regolamento della Gestione Separata Posta Pensione .....</b>	<b>PAG.</b>	<b>14</b>
---	-------------	-----------

<b>Informativa ai sensi dell'Art. 13 Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196 .....</b>	<b>PAG.</b>	<b>18</b>
--	-------------	-----------

# **Postaprevidenza Valore Fondo Pensione**

## **Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo (PIP)**

### **Condizioni Generali di Contratto**

#### **Art. 1 Caratteristiche del contratto**

Postaprevidenza Valore - Fondo Pensione è una forma individuale pensionistica, attuata mediante un contratto di assicurazione sulla vita a premi ricorrenti che si propone di costituire un trattamento pensionistico complementare al sistema obbligatorio.

Poste Vita S.p.A. riconosce annualmente la rivalutazione della prestazione in base al risultato annuale della Gestione Separata denominata Posta Pensione, separata dalle altre attività di Poste Vita S.p.A.

Nella Gestione Separata Posta Pensione sono fatte confluire attività di ammontare non inferiore a quello delle riserve matematiche.

Il risultato annuale della Gestione Separata Posta Pensione è verificato da una Società di revisione abilitata a norma di legge.

La rivalutazione viene determinata nella misura e con le modalità descritte al successivo Art. 10.

#### **Art. 2 Prestazioni**

Il presente contratto è una forma pensionistica complementare individuale istituita ai sensi dell'Art. 13 del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni), di seguito definito "Decreto".

Al raggiungimento del diritto alla prestazione pensionistica complementare come definito all'Art. 9, Poste Vita S.p.A. si impegna a corrispondere all'Assicurato una prestazione di rendita vitalizia rivalutabile annualmente erogata in rate mensili posticipate.

L'importo iniziale della rendita mensile si ottiene convertendo, con gli indici indicati nelle tabelle A e B, il capitale assicurato rivalutato fino alla data di raggiungimento dei requisiti per il pensionamento e dividendo l'importo per 12. Tale capitale è dato dalla somma dei singoli capitali acquisiti con ciascuno dei premi, ricorrenti e aggiuntivi, versati fino al momento dell'evento, ciascuno diminuito dei costi (di cui al successivo Art. 3) e rivalutati secondo quanto previsto all'Art. 10. L'Assicurato può chiedere a Poste Vita S.p.A. la liquidazione della prestazione:

1. sotto forma di rendita rivalutabile posticipata pagabile in rate mensili scelta tra:
  - a) rendita vitalizia, da corrispondere finché l'Assicurato è in vita;
  - b) rendita vitalizia, reversibile totalmente o parzialmente a favore di altra persona;
  - c) rendita vitalizia certa, corrisposta per un periodo certo di 5 o 10 anni, sia in caso di vita che in caso di premorienza dell'Assicurato in tale periodo, successivamente vitalizia.
2. sotto forma di capitale nel limite del 50% della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo, il 70% del capitale assicurato, in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'Assicurato risulti inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'Art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'Assicurato può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.

Il limite del 50%, a prescindere da quanto risulta essere l'importo della rendita annua, non si applica agli Assicurati assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritta ad una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

Nel caso di mancata comunicazione dell'Assicurato, a scadenza, ai sensi dell'Art. 16, Poste Vita S.p.A. liquiderà il 100% del capitale sotto forma di rendita vitalizia mensile rivalutabile posticipata del tipo 1.a).

#### **Art. 3 Premi**

A fronte delle prestazioni, indicate all'articolo precedente, è prevista da parte dell'Assicurato la corresponsione di un piano di versamenti pagabili in rate annuali o mensili, fino alla data di accesso alle prestazioni.

Nella fase di accumulo è prevista anche la possibilità di contribuire con versamenti aggiuntivi. Ad ogni ricorrenza annuale l'Assicurato ha la facoltà di variare il piano di versamenti, sia nell'importo che nella periodicità. In ogni momento può sospenderli ed eventualmente riprenderli in seguito. I lavoratori dipendenti possono contribuire alla forma pensionistica complementare versando il flusso di TFR maturando.

In questo caso il versamento avviene per il tramite del datore di lavoro.

Coloro che al 28 aprile 1993 erano già iscritti ad una forma di previdenza obbligatoria possono, in alcuni casi, limitare il versamento del TFR ad una quota dello stesso.

Ciascun premio è comprensivo di un costo pari a una percentuale del premio versato nella misura del 2,50%. Tale costo non si applica sui flussi derivanti da TFR, e sui contributi eventualmente versati dal Datore di lavoro. Tale costo non si applica inoltre sui versamenti aggiuntivi effettuati attraverso il reimpiego, avvenuto entro 90 giorni dalla data di liquidazione, delle somme derivanti da scadenza o riscatto di altre polizze in essere con Poste Vita S.p.A.

#### **Art. 4 Durata del contratto**

La durata del contratto è inizialmente definita pari alla differenza tra l'età dell'Assicurato alla decorrenza della polizza (pari all'età compiuta in anni interi e maggiorata di un anno se la frazione d'anno trascorsa tra l'ultimo compleanno fino alla decorrenza è almeno pari a sei mesi) e l'età pensionabile in base al regime obbligatorio di appartenenza. La durata effettiva sarà funzione del momento in cui l'Assicurato maturerà il diritto alla prestazione pensionistica complementare come definita al successivo Art. 9.

Eventuali modifiche legislative o di professione dell'Assicurato, incidenti sui requisiti per il conseguimento del diritto alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza possono comportare la rideterminazione della durata contrattuale.

#### **Art. 5 Proroga e disdetta**

Al raggiungimento del diritto alla prestazione pensionistica complementare, ed in mancanza di alcuna comunicazione, la scadenza del contratto si intende tacitamente prorogata, anche non proseguendo il pagamento dei premi. Nel periodo di prolungamento, su richiesta, Poste Vita S.p.A. liquiderà le prestazioni previste.

#### **Art. 6 Conclusione del contratto ed entrata in vigore**

Il contratto è concluso nel momento in cui il Documento di Polizza, firmato da Poste Vita S.p.A., viene sottoscritto dall'Assicurato.

L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il primo premio, alle ore 24 del giorno indicato nel Documento di Polizza.

#### **Art. 7 Diritto di Revoca**

Il Contraente può revocare l'adesione in qualunque momento prima della conclusione del contratto.

La volontà di revoca deve essere comunicata a Poste Vita S.p.A. per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al seguente recapito:

**Poste Vita S.p.A.  
Ufficio Gestione Operativa Portafoglio  
Piazzale Konrad Adenauer, 3  
00144 Roma**

A seguito di revoca, le Parti sono libere da qualsiasi obbligo derivante dalla sottoscrizione del Modulo di Adesione a partire dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di revoca attestata dal timbro postale di invio.

Poste Vita S.p.A. è tenuta al rimborso del premio versato, al netto di eventuali imposte, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca.

#### **Art. 8 Diritto di recesso**

Il Contraente ha la facoltà di recedere dal Contratto entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dello stesso e di versamento del premio.

La volontà di recedere deve essere comunicata a Poste Vita S.p.A. per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla quale devono essere allegati il Documento di Polizza e le eventuali appendici, indirizzata al seguente recapito:

**Poste Vita S.p.A.  
Ufficio Gestione Operativa Portafoglio  
Piazzale Konrad Adenauer, 3  
00144 Roma**

A seguito di recesso, le Parti sono libere da qualsiasi obbligo derivante dal Contratto a partire dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso attestata dal timbro postale di invio.

Poste Vita S.p.A. è tenuta al rimborso del premio versato, al netto di eventuali imposte, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso e relativa documentazione completa (richiesta scritta, Documento di Polizza ed eventuali appendici).

### **Art. 9 Scadenza del contratto**

Il contratto scade quando l'Assicurato esercita il diritto alla prestazione pensionistica complementare.

Il diritto alla prestazione pensionistica complementare (salvo modifiche legislative nel corso della durata del contratto) si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'Assicurato, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L'Assicurato, a condizione che, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare, può decidere di proseguire volontariamente la contribuzione oltre il raggiungimento dell'età pensionabile previsto dal regime obbligatorio di appartenenza (Prolungamento). Nel periodo di prolungamento l'Assicurato ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche di cui all'Art. 2.

L'anzianità di iscrizione maturata dall'Assicurato presso altre forme pensionistiche complementari è riconosciuta, a tutti gli effetti, ai fini dell'anzianità maturata all'interno della forma pensionistica individuale.

L'Assicurato ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla maturazione dei requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.

### **Art. 10 Rivalutazione del capitale assicurato**

Il capitale assicurato verrà rivalutato, ad ogni 31 dicembre, in base al rendimento realizzato dalla Gestione Separata Posta Pensione. Per il calcolo della rivalutazione si applica il tasso di rivalutazione determinato in base all'Art. 3 del Regolamento della Gestione Separata Posta Pensione nel mese di ottobre diminuito del rendimento trattenuto per Poste Vita S.p.A. pari a un punto percentuale assoluto. Il calcolo è effettuato in base al regime della capitalizzazione composta.

Il capitale assicurato, acquisito con i premi versati da meno di un anno, si rivaluta per la frazione d'anno che intercorre tra la data del pagamento e il 31 dicembre.

La singola rivalutazione dipenderà dall'effettivo risultato realizzato dalla Gestione Separata Posta Pensione in quell'anno, calcolato tenendo conto degli oneri gravanti sulla gestione come riportato nel Regolamento della Gestione Separata.

Nel caso di riscatto parziale, il capitale residuo rimasto in gestione e già rivalutato fino alla data del riscatto, verrà rivalutato pro-quota dalla data di effetto del riscatto fino alla ricorrenza annuale successiva.

Ai fini del calcolo della rivalutazione la data di pagamento di ciascun premio è quella risultante dalle rilevazioni ufficiali di Poste Vita S.p.A.

La rivalutazione annuale del capitale assicurato comporta l'adeguamento, a totale carico di Poste Vita S.p.A., della riserva matematica maturata alla data della rivalutazione.

### **Art. 11 Capitale minimo garantito**

Il capitale assicurato rivalutato in caso di riscatto, di decesso o alla scadenza del contratto, quale risulterà in base alle rivalutazioni calcolate ad ogni ricorrenza annuale a norma del precedente articolo, non potrà essere inferiore alla somma di ciascun capitale assicurato acquisito con i premi versati, ricorrenti e aggiuntivi, capitalizzato al tasso annuo composto del 1,50% per il periodo che intercorre tra la data di pagamento di ciascun premio e la data dell'evento.

### **Art. 12 Riscatto**

Il Contraente può esercitare il diritto di riscatto totale o parziale nei casi e con i vincoli previsti suddetto Decreto e descritti negli Artt. 12 e 13 del Regolamento di Postaprevidenza Valore.

Il valore di riscatto sarà pari al capitale assicurato ulteriormente rivalutato per il periodo che intercorre tra il 31 dicembre precedente la data della richiesta di riscatto, con le modalità indicate al precedente Art. 10.

Per il calcolo della rivalutazione si applica il tasso di rivalutazione determinato in base all'Art. 3 del Regolamento della Gestione Separata Posta Pensione determinato nel secondo mese antecedente la data di richiesta del riscatto e diminuito del rendimento trattenuto pari a un punto percentuale assoluto, applicato con il metodo del pro-rata temporis.

L'Assicurato, sempre alle condizioni riportate precedentemente, ha il diritto di richiedere il riscatto anche limitatamente ad una parte del capitale maturato.

Il valore di riscatto parziale viene determinato secondo le medesime modalità del riscatto totale. In conseguenza del riscatto parziale il contratto rimarrà in vigore, alle medesime condizioni, per l'importo del capitale residuo.

### **Art. 13 Capitale in caso di decesso**

In caso di decesso dell'Assicurato prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica il contratto viene riscattato dai diversi Beneficiari designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche ovvero dagli eredi. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite dalla

normativa vigente.

Poste Vita S.p.A. pagherà il capitale assicurato ulteriormente rivalutato per il periodo che intercorre tra il 31 dicembre precedente e la data del decesso, con le modalità indicate al precedente Art. 10.

Per il calcolo della rivalutazione si applica il tasso di rivalutazione determinato in base all'Art. 3 del Regolamento della Gestione Separata Posta Pensione determinato nel secondo mese antecedente la data di decesso, diminuito del rendimento trattenuto pari a un punto percentuale assoluto, applicato con il metodo del pro-rata temporis.

#### **Art. 14 Trasferimento**

L'Assicurato può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione a Postaprevidenza Valore.

L'Assicurato anche prima del periodo minimo di permanenza, può:

- a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
- b) riscattare il 50% della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria;
- c) riscattare l'intera posizione individuale maturata, in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verificano nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto al precedente Art. 9.
- d) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare in caso di modifiche che complessivamente comportino un peggioramento rilevante delle condizioni economiche del presente contratto. Il diritto di trasferimento è altresì riconosciuto quando le modifiche interessano in modo sostanziale la caratterizzazione di Postaprevidenza Valore, come può avvenire in caso di variazione significativa delle politiche di investimento.

La somma oggetto del trasferimento sarà pari al capitale assicurato rivalutato per il periodo che intercorre tra il 31 dicembre precedente fino alla data di richiesta del trasferimento.

Per il calcolo della rivalutazione si applica il tasso di rivalutazione determinato in base all'Art. 3 del Regolamento della Gestione Separata Posta Pensione determinato nel secondo mese antecedente la data di richiesta di trasferimento, diminuito del rendimento trattenuto pari a un punto percentuale assoluto, applicato con il metodo del pro-rata temporis.

È consentito, altresì, il trasferimento nel presente contratto, dell'intera posizione assicurativa maturata in un fondo pensione o altra forma pensionistica individuale.

Per tutte le tipologie di trasferimento e riscatto sopra descritte il costo è sempre pari a zero.

La Compagnia accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al trasferimento della posizione individuale con tempestività e comunque entro il massimo di 6 mesi dalla ricezione della richiesta.

#### **Art. 15 Determinazione e rivalutazione della rendita mensile**

L'importo iniziale della rendita mensile erogata a scadenza si ottiene moltiplicando il capitale assicurato per il coefficiente di conversione in rendita e dividendo l'importo per 12.

Il capitale viene ulteriormente rivalutato dall'ultimo 31 dicembre fino alla data di richiesta delle prestazioni previste a scadenza in base ad un tasso di rivalutazione determinato in base all'Art. 3 del Regolamento della Gestione Separata Posta Pensione determinato nel secondo mese antecedente tale data, diminuito del rendimento trattenuto per Poste Vita S.p.A. pari a un punto percentuale assoluto, applicato con il metodo del pro-rata temporis.

Tali coefficienti sono differenziati secondo la tipologia di rendita prescelta e riportati nelle tabelle allegate alle presenti Condizioni Generali di Contratto secondo la seguente struttura:

- Rendita vitalizia immediata: TABELLE A e B a pag. 7 e 8;
- Rendita vitalizia certa per 5 anni e poi vitalizia: TABELLE C e D a pag. 10 e 11;
- Rendita vitalizia certa per 10 anni e poi vitalizia: TABELLE E e F a pag. 12 e 13.

Tutti i coefficienti, riportati nelle sudette Tabelle, sono calcolati tenendo conto:

- della tavola di sopravvivenza IPS55 distinta per sesso e anno di nascita, e dall'età raggiunta dall'Assicurato alla scadenza;
- del tasso tecnico del 1,5% già riconosciuto in via anticipata alla data di accesso alle prestazioni in rendita;
- dei costi di gestione della rendita stessa pari allo 0,5%.

Poste Vita S.p.A. ha, inoltre, la facoltà di rivedere la misura del tasso tecnico utilizzato per il calcolo dei coefficienti di conversione in rendita, nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento ISVAP n. 21 del 28 marzo 2008 in materia di tasso tecnico massimo da applicare ai contratti di assicurazione sulla vita. La modifica della base tecnica finan-



ziaria avrà effetto solo sui versamenti successivi all'entrata in vigore della modifica stessa.

Poste Vita S.p.A. comunicherà all'Assicurato l'eventuale modifica dei coefficienti di conversione in rendita e/o del tasso tecnico utilizzato per il calcolo, almeno 120 giorni prima della loro entrata in vigore, specificando gli effetti sulla prestazione assicurata, con apposita comunicazione oppure all'interno della informativa annuale.

Nell'ipotesi di modifica di uno degli elementi descritti con effetti peggiorativi sulle prestazioni, l'Assicurato ha 90 giorni di tempo per manifestare l'eventuale scelta di avvalersi della facoltà di trasferire la propria posizione individuale senza l'applicazione di alcun onere o penalizzazione.

Ad ogni ricorrenza annuale Poste Vita S.p.A. garantisce la rivalutazione della rendita annua. Per il calcolo della rivalutazione si applica il tasso di rivalutazione determinato in base al disposto dell'Art. 3 del Regolamento della Gestione Separata Posta Pensione nel secondo mese antecedente quello della ricorrenza stessa, diminuito del rendimento trattenuto pari a un punto percentuale assoluto, ulteriormente diminuito del tasso tecnico già riconosciuto in via anticipata nel calcolo della rata iniziale di rendita, pari a 1,50% e scontato per un anno.

Qualora la rivalutazione, come sopra determinata, risultasse negativa, la rendita rimane costante.

La rendita non è riscattabile durante il periodo di godimento.

Nel caso di opzione in una rendita reversibile, l'Aderente in un qualsiasi momento prima dell'accesso alla prestazione pensionistica può richiedere a Poste Vita S.p.A. di conoscere la misura del coefficiente di conversione corrispondente alla sua età, all'età della persona beneficiaria ed alla percentuale di reversibilità prescelta. Poste Vita S.p.A. fornirà tale valutazioni sulla base delle tariffe ufficiali, calcolate con le stesse basi demografiche, tassi tecnici e costi di gestione utilizzati per il calcolo delle tabelle A, B, C, D, E, F in vigore in quel momento.

#### **Art. 16 Documentazione da consegnare a Poste Vita S.p.A. per la liquidazione delle prestazioni - Modalità di pagamento delle prestazioni**

Relativamente alla liquidazione delle prestazioni previste dal contratto, l'Assicurato e/o i Beneficiari, a seconda dei casi, devono inviare, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento a:

**Poste Vita S.p.A.  
Ufficio Gestione Liquidazioni Vita  
Piazzale Konrad Adenauer, 3  
00144 Roma**

i documenti necessari per la verifica dell'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e l'individuazione degli aventi diritto.

In particolare, per riscuotere le somme dovute:

- **In caso di recesso** l'Assicurato deve inviare a Poste Vita S.p.A. (Ufficio Gestione Operativa Portafoglio) la richiesta firmata di pagamento corredata da:
  - a) originale di polizza;
  - b) eventuali appendici.
- **In caso di riscatto parziale/anticipazione delle prestazioni** l'Assicurato deve inviare a Poste Vita S.p.A. la richiesta firmata di pagamento corredata da:
  - a) copia dell'originale di polizza;
  - b) documentazione che attesti il verificarsi di uno dei requisiti previsti dalla normativa vigente per il riscatto parziale/anticipazione delle prestazioni;
  - c) dichiarazione sottoscritta dall'Assicurato che attesti l'importo dei premi che ha intenzione di non portare in deduzione o di non aver dedotto nell'anno solare della data di richiesta del riscatto e in quello precedente.
- **In caso di riscatto totale** l'Assicurato deve inviare a Poste Vita S.p.A. la richiesta firmata di pagamento corredata da:
  - a) originale di polizza;
  - b) eventuali appendici;
  - c) documentazione che attesti il verificarsi di uno dei requisiti previsti dalla normativa vigente per il riscatto;
  - d) dichiarazione sottoscritta dall'Assicurato che attesti l'importo dei premi che ha intenzione di non portare in deduzione o di non aver dedotto nell'anno solare della data di richiesta del riscatto e in quello precedente.
- **In caso di decesso** dell'Assicurato il contratto viene riscattato dai diversi Beneficiari designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche ovvero dagli eredi.  
Pertanto gli stessi devono inviare a Poste Vita S.p.A.:
  - a) richiesta di pagamento firmata con il consenso all'utilizzo dei dati personali;



- b) originale di polizza;
- c) eventuali appendici;
- d) certificato di morte dell'Assicurato;
- e) atto di notorietà da cui risulti l'esistenza o meno di testamento e, in caso affermativo, copia autentica del testamento pubblicato.

Nel caso in cui la designazione beneficiaria sia genericamente determinata, dall'atto notorio dovrà risultare l'elenco di tutti i predetti eredi con l'indicazione delle generalità complete, dell'età, dello stato civile e della capacità di agire di ciascuno di essi, del rapporto e grado di parentela con l'Assicurato e con l'esplícita dichiarazione che oltre a quelli elencati non esistono, né esistevano alla morte dell'Assicurato, altre persone aventi comunque diritto per legge alla successione;

- f) decreto di autorizzazione del Giudice Tutelare a riscuotere la somma dovuta, nel caso in cui tra i Beneficiari vi siano soggetti minori o incapaci;
- g) per ogni avente diritto:
  - nel caso di persona fisica: copia di un documento identificativo e del codice fiscale;
  - nel caso di persona giuridica: Statuto, partita IVA e gli estremi identificativi del legale rappresentante.
- **A scadenza**, l'Assicurato, deve inviare a Poste Vita S.p.A. la richiesta firmata di pagamento corredata da:
  - a) originale di polizza;
  - b) eventuali appendici;
  - c) documentazione attestante la maturazione del diritto alla prestazione pensionistica complementare.
  - d) dichiarazione che indichi l'opzione scelta e l'eventuale percentuale di liquidazione sotto forma di capitale. (In caso di mancata dichiarazione Poste Vita S.p.A. liquiderà il 100% della prestazione a scadenza sotto forma di rendita vitalizia mensile a favore dell'Assicurato).

Poste Vita S.p.A. esegue il pagamento, delle diverse tipologie di prestazione previste dal Contratto, entro 30 giorni dal ricevimento presso la propria sede della completa documentazione sopraelencata.

Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto. I pagamenti sono effettuati, tranne il caso di decesso dell'Assicurato per il quale è previsto esclusivamente l'assegno postale inviato presso l'Ufficio Postale indicato dagli aventi diritto, tramite accredito sul conto BancoPosta o sul Libretto di Risparmio Postale, assegno postale, o mediante bonifico su conto corrente bancario nazionale secondo le indicazioni del Contraente.

#### **Art. 17 Tasse e imposte**

Le tasse e le imposte relative al Contratto, in virtù del tipo di prestazione liquidata, sono a carico del Contraente, dell'Assicurato o dei Beneficiari ed eventuali aventi diritto.

#### **Art. 18 Foro competente e procedura di mediazione**

Per le controversie relative al presente Contratto è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria del Comune di residenza o di domicilio del Contraente o degli aventi diritto previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui al D. Lgs. 28/2010.

Pertanto ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 28/2010, tutte le controversie che dovessero insorgere, relative o comunque connesse anche indirettamente al presente Contratto, saranno trattate, ai fini del suddetto esperimento, avanti agli Organismi di Conciliazione costituiti presso le Camere di Commercio territorialmente competenti (iscritti al Registro di cui al medesimo Decreto) conformemente alla procedura di mediazione prevista dalla legge ed alle disposizioni delle Camere di Commercio di riferimento.

Le parti espressamente dichiarano di conoscere ed accettare integralmente la normativa e gli effetti di cui al D. Lgs. 28/2010 e la presente clausola.

Si applicheranno, in ogni caso, il Regolamento, la modulistica e la tabella delle indennità vigenti al momento dell'attivazione della procedura.

Si potrà reperire ogni ulteriore informazione afferente al menzionato tentativo obbligatorio di conciliazione sul sito Internet della Unioncamere, Unione delle Camere di Commercio d'Italia.

#### **Art. 19 Riferimento a norme di Legge**

Per tutto quanto non è espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme della legge italiana.

## A) TABELLA UOMINI

**Coefficienti di conversione del capitale in rendita  
per 1.000,00 euro di capitale assicurato a scadenza**

<b>Età alla pensione</b>	<b>nati sino al 1925</b>	<b>dal 1926 al 1938</b>	<b>dal 1939 al 1947</b>	<b>dal 1948 al 1960</b>	<b>dal 1961 al 1970</b>	<b>dopo il 1970</b>
50	38,5270	37,6940	36,9040	36,1550	35,4430	34,7670
51	39,4070	38,5270	37,6940	36,9040	36,1550	35,4430
52	40,3350	39,4070	38,5270	37,6940	36,9040	36,1550
53	41,3170	40,3350	39,4070	38,5270	37,6940	36,9040
54	42,3570	41,3170	40,3350	39,4070	38,5270	37,6940
55	43,4610	42,3570	41,3170	40,3350	39,4070	38,5270
56	44,6340	43,4610	42,3570	41,3170	40,3350	39,4070
57	45,8820	44,6340	43,4610	42,3570	41,3170	40,3350
58	47,2080	45,8820	44,6340	43,4610	42,3570	41,3170
59	48,6150	47,2080	45,8820	44,6340	43,4610	42,3570
60	50,1100	48,6150	47,2080	45,8820	44,6340	43,4610
61	51,7000	50,1100	48,6150	47,2080	45,8820	44,6340
62	53,3950	51,7000	50,1100	48,6150	47,2080	45,8820
63	55,2040	53,3950	51,7000	50,1100	48,6150	47,2080
64	57,1370	55,2040	53,3950	51,7000	50,1100	48,6150
65	59,2070	57,1370	55,2040	53,3950	51,7000	50,1100
66	61,4280	59,2070	57,1370	55,2040	53,3950	51,7000
67	63,8130	61,4280	59,2070	57,1370	55,2040	53,3950
68	66,3770	63,8130	61,4280	59,2070	57,1370	55,2040
69	69,1430	66,3770	63,8130	61,4280	59,2070	57,1370
70	72,1410	69,1430	66,3770	63,8130	61,4280	59,2070
71	75,4070	72,1410	69,1430	66,3770	63,8130	61,4280
72	78,9770	75,4070	72,1410	69,1430	66,3770	63,8130
73	82,8770	78,9770	75,4070	72,1410	69,1430	66,3770
74	87,1180	82,8770	78,9770	75,4070	72,1410	69,1430
75	91,7060	87,1180	82,8770	78,9770	75,4070	72,1410

L'importo iniziale mensile della prestazione di rendita viene determinato moltiplicando il capitale assicurato alla scadenza del contratto per il coefficiente di conversione relativo all'età (\*) raggiunta dall'Assicurato alla data di accesso alla prestazione, dividendo il risultato ottenuto per mille e successivamente per dodici.

Il coefficiente di conversione in rendita viene determinato in base al sesso e all'anno di nascita ed all'età raggiunta dall'Assicurato.

(\*) L'età si calcola in anni interi trascurando la frazione di anno inferiore a sei mesi e computando come anno intero la frazione uguale o superiore a sei mesi.

## B) TABELLA DONNE

### Coefficienti di conversione del capitale in rendita per 1.000,00 euro di capitale assicurato a scadenza

Età alla pensione	nate sino al 1927	dal 1928 al 1940	dal 1941 al 1949	dal 1950 al 1962	dal 1963 al 1972	dopo il 1972
50	35,4980	34,8220	34,1790	33,5660	32,9830	32,4260
51	36,2090	35,4980	34,8220	34,1790	33,5660	32,9830
52	36,9580	36,2090	35,4980	34,8220	34,1790	33,5660
53	37,7480	36,9580	36,2090	35,4980	34,8220	34,1790
54	38,5830	37,7480	36,9580	36,2090	35,4980	34,8220
55	39,4680	38,5830	37,7480	36,9580	36,2090	35,4980
56	40,4070	39,4680	38,5830	37,7480	36,9580	36,2090
57	41,4040	40,4070	39,4680	38,5830	37,7480	36,9580
58	42,4640	41,4040	40,4070	39,4680	38,5830	37,7480
59	43,5910	42,4640	41,4040	40,4070	39,4680	38,5830
60	44,7890	43,5910	42,4640	41,4040	40,4070	39,4680
61	46,0660	44,7890	43,5910	42,4640	41,4040	40,4070
62	47,4310	46,0660	44,7890	43,5910	42,4640	41,4040
63	48,8840	47,4310	46,0660	44,7890	43,5910	42,4640
64	50,4440	48,8840	47,4310	46,0660	44,7890	43,5910
65	52,1180	50,4440	48,8840	47,4310	46,0660	44,7890
66	53,9180	52,1180	50,4440	48,8840	47,4310	46,0660
67	55,8560	53,9180	52,1180	50,4440	48,8840	47,4310
68	57,9440	55,8560	53,9180	52,1180	50,4440	48,8840
69	60,1990	57,9440	55,8560	53,9180	52,1180	50,4440
70	62,6500	60,1990	57,9440	55,8560	53,9180	52,1180
71	65,3270	62,6500	60,1990	57,9440	55,8560	53,9180
72	68,2490	65,3270	62,6500	60,1990	57,9440	55,8560
73	71,4490	68,2490	65,3270	62,6500	60,1990	57,9440
74	74,9500	71,4490	68,2490	65,3270	62,6500	60,1990
75	78,7790	74,9500	71,4490	68,2490	65,3270	62,6500

L'importo iniziale mensile della prestazione di rendita viene determinato moltiplicando il capitale assicurato alla scadenza del contratto per il coefficiente di conversione relativo all'età (\*) raggiunta dall'Assicurato alla data di accesso alla prestazione, dividendo il risultato ottenuto per mille e successivamente per dodici.

Il coefficiente di conversione in rendita viene determinato in base al sesso e all'anno di nascita ed all'età raggiunta dall'Assicurato.

(\*) L'età si calcola in anni interi trascurando la frazione di anno inferiore a sei mesi e computando come anno intero la frazione uguale o superiore a sei mesi.

**C) TABELLA UOMINI**

**Coefficienti di conversione in rendita certa i primi 5 anni e poi vitalizia  
per 1.000,00 euro di capitale liquidabile alla scadenza del piano**

<b>Età</b>	<b>nati sino al 1925</b>	<b>dal 1926 al 1938</b>	<b>dal 1939 al 1947</b>	<b>dal 1948 al 1960</b>	<b>dal 1961 al 1970</b>	<b>dopo il 1970</b>
50	38,487	37,659	36,874	36,128	35,420	34,747
51	39,360	38,487	37,659	36,874	36,128	35,420
52	40,281	39,360	38,487	37,659	36,874	36,128
53	41,255	40,281	39,360	38,487	37,659	36,874
54	42,285	41,255	40,281	39,360	38,487	37,659
55	43,377	42,285	41,255	40,281	39,360	38,487
56	44,534	43,377	42,285	41,255	40,281	39,360
57	45,762	44,534	43,377	42,285	41,255	40,281
58	47,064	45,762	44,534	43,377	42,285	41,255
59	48,442	47,064	45,762	44,534	43,377	42,285
60	49,903	48,442	47,064	45,762	44,534	43,377
61	51,453	49,903	48,442	47,064	45,762	44,534
62	53,100	51,453	49,903	48,442	47,064	45,762
63	54,852	53,100	51,453	49,903	48,442	47,064
64	56,717	54,852	53,100	51,453	49,903	48,442
65	58,706	56,717	54,852	53,100	51,453	49,903
66	60,830	58,706	56,717	54,852	53,100	51,453
67	63,100	60,830	58,706	56,717	54,852	53,100
68	65,528	63,100	60,830	58,706	56,717	54,852
69	68,131	65,528	63,100	60,830	58,706	56,717
70	70,926	68,131	65,528	63,100	60,830	58,706
71	73,930	70,926	68,131	65,528	63,100	60,830
72	77,155	73,930	70,926	68,131	65,528	63,100
73	80,605	77,155	73,930	70,926	68,131	65,528
74	84,274	80,605	77,155	73,930	70,926	68,131
75	88,158	84,274	80,605	77,155	73,930	70,926

L'importo iniziale mensile della prestazione di rendita viene determinato moltiplicando il capitale assicurato alla scadenza del contratto per il coefficiente di conversione relativo all'età (\*) raggiunta dall'Assicurato alla data di accesso alla prestazione, dividendo il risultato ottenuto per mille e successivamente per dodici.

Il coefficiente di conversione in rendita viene determinato in base al sesso e all'anno di nascita ed all'età raggiunta dall'Assicurato.

(\*) L'età si calcola in anni interi trascurando la frazione di anno inferiore a sei mesi e computando come anno intero la frazione uguale o superiore a sei mesi.

## D) TABELLA DONNE

**Coefficienti di conversione in rendita certa i primi 5 anni e poi vitalizia per 1.000,00 euro di capitale liquidabile alla scadenza del piano**

<b>Età alla</b>	<b>nate sino</b>	<b>dal 1928</b>	<b>dal 1941</b>	<b>dal 1950</b>	<b>dal 1963</b>	<b>dopo il</b>
<b>al 1927</b>	<b>al 1927</b>	<b>al 1940</b>	<b>al 1949</b>	<b>al 1962</b>	<b>al 1972</b>	<b>1972</b>
50	35,473	34,800	34,159	33,549	32,967	32,411
51	36,182	35,473	34,800	34,159	33,549	32,967
52	36,928	36,182	35,473	34,800	34,159	33,549
53	37,715	36,928	36,182	35,473	34,800	34,159
54	38,547	37,715	36,928	36,182	35,473	34,800
55	39,427	38,547	37,715	36,928	36,182	35,473
56	40,361	39,427	38,547	37,715	36,928	36,182
57	41,350	40,361	39,427	38,547	37,715	36,928
58	42,402	41,350	40,361	39,427	38,547	37,715
59	43,518	42,402	41,350	40,361	39,427	38,547
60	44,704	43,518	42,402	41,350	40,361	39,427
61	45,966	44,704	43,518	42,402	41,350	40,361
62	47,313	45,966	44,704	43,518	42,402	41,350
63	48,745	47,313	45,966	44,704	43,518	42,402
64	50,279	48,745	47,313	45,966	44,704	43,518
65	51,922	50,279	48,745	47,313	45,966	44,704
66	53,684	51,922	50,279	48,745	47,313	45,966
67	55,576	53,684	51,922	50,279	48,745	47,313
68	57,610	55,576	53,684	51,922	50,279	48,745
69	59,799	57,610	55,576	53,684	51,922	50,279
70	62,167	59,799	57,610	55,576	53,684	51,922
71	64,733	62,167	59,799	57,610	55,576	53,684
72	67,509	64,733	62,167	59,799	57,610	55,576
73	70,512	67,509	64,733	62,167	59,799	57,610
74	73,753	70,512	67,509	64,733	62,167	59,799
75	77,245	73,753	70,512	67,509	64,733	62,167

L'importo iniziale mensile della prestazione di rendita viene determinato moltiplicando il capitale assicurato alla scadenza del contratto per il coefficiente di conversione relativo all'età (\*) raggiunta dall'Assicurato alla data di accesso alla prestazione, dividendo il risultato ottenuto per mille e successivamente per dodici.

Il coefficiente di conversione in rendita viene determinato in base al sesso e all'anno di nascita ed all'età raggiunta dall'Assicurato.

(\*) L'età si calcola in anni interi trascurando la frazione di anno inferiore a sei mesi e computando come anno intero la frazione uguale o superiore a sei mesi.

**E) TABELLA UOMINI**

**Coefficienti di conversione in rendita certa i primi 10 anni e poi vitalizia  
per 1.000,00 euro di capitale liquidabile alla scadenza del piano**

<b>Età</b>	<b>nati sino al 1925</b>	<b>dal 1926 al 1938</b>	<b>dal 1939 al 1947</b>	<b>dal 1948 al 1960</b>	<b>dal 1961 al 1970</b>	<b>dopo il 1970</b>
50	38,358	37,548	36,777	36,044	35,346	34,681
51	39,211	38,358	37,548	36,777	36,044	35,346
52	40,107	39,211	38,358	37,548	36,777	36,044
53	41,051	40,107	39,211	38,358	37,548	36,777
54	42,045	41,051	40,107	39,211	38,358	37,548
55	43,092	42,045	41,051	40,107	39,211	38,358
56	44,197	43,092	42,045	41,051	40,107	39,211
57	45,362	44,197	43,092	42,045	41,051	40,107
58	46,590	45,362	44,197	43,092	42,045	41,051
59	47,881	46,590	45,362	44,197	43,092	42,045
60	49,240	47,881	46,590	45,362	44,197	43,092
61	50,670	49,240	47,881	46,590	45,362	44,197
62	52,177	50,670	49,240	47,881	46,590	45,362
63	53,765	52,177	50,670	49,240	47,881	46,590
64	55,437	53,765	52,177	50,670	49,240	47,881
65	57,195	55,437	53,765	52,177	50,670	49,240
66	59,041	57,195	55,437	53,765	52,177	50,670
67	60,972	59,041	57,195	55,437	53,765	52,177
68	62,987	60,972	59,041	57,195	55,437	53,765
69	65,083	62,987	60,972	59,041	57,195	55,437
70	67,262	65,083	62,987	60,972	59,041	57,195
71	69,520	67,262	65,083	62,987	60,972	59,041
72	71,849	69,520	67,262	65,083	62,987	60,972
73	74,235	71,849	69,520	67,262	65,083	62,987
74	76,657	74,235	71,849	69,520	67,262	65,083
75	79,089	76,657	74,235	71,849	69,520	67,262

L'importo iniziale mensile della prestazione di rendita viene determinato moltiplicando il capitale assicurato alla scadenza del contratto per il coefficiente di conversione relativo all'età (\*) raggiunta dall'Assicurato alla data di accesso alla prestazione, dividendo il risultato ottenuto per mille e successivamente per dodici.

Il coefficiente di conversione in rendita viene determinato in base al sesso e all'anno di nascita ed all'età raggiunta dall'Assicurato.

(\*) L'età si calcola in anni interi trascurando la frazione di anno inferiore a sei mesi e computando come anno intero la frazione uguale o superiore a sei mesi.

## F) TABELLA DONNE

**Coefficienti di conversione in rendita certa i primi 10 anni e poi vitalizia per 1.000,00 euro di capitale liquidabile alla scadenza del piano**

<b>Età</b>	<b>nate sino al 1927</b>	<b>dal 1928 al 1940</b>	<b>dal 1941 al 1949</b>	<b>dal 1950 al 1962</b>	<b>dal 1963 al 1972</b>	<b>dopo il 1972</b>
50	35,402	34,735	34,100	33,495	32,918	32,367
51	36,102	35,402	34,735	34,100	33,495	32,918
52	36,839	36,102	35,402	34,735	34,100	33,495
53	37,615	36,839	36,102	35,402	34,735	34,100
54	38,433	37,615	36,839	36,102	35,402	34,735
55	39,298	38,433	37,615	36,839	36,102	35,402
56	40,211	39,298	38,433	37,615	36,839	36,102
57	41,178	40,211	39,298	38,433	37,615	36,839
58	42,201	41,178	40,211	39,298	38,433	37,615
59	43,283	42,201	41,178	40,211	39,298	38,433
60	44,429	43,283	42,201	41,178	40,211	39,298
61	45,643	44,429	43,283	42,201	41,178	40,211
62	46,933	45,643	44,429	43,283	42,201	41,178
63	48,298	46,933	45,643	44,429	43,283	42,201
64	49,751	48,298	46,933	45,643	44,429	43,283
65	51,296	49,751	48,298	46,933	45,643	44,429
66	52,936	51,296	49,751	48,298	46,933	45,643
67	54,677	52,936	51,296	49,751	48,298	46,933
68	56,520	54,677	52,936	51,296	49,751	48,298
69	58,470	56,520	54,677	52,936	51,296	49,751
70	60,533	58,470	56,520	54,677	52,936	51,296
71	62,713	60,533	58,470	56,520	54,677	52,936
72	65,003	62,713	60,533	58,470	56,520	54,677
73	67,399	65,003	62,713	60,533	58,470	56,520
74	69,886	67,399	65,003	62,713	60,533	58,470
75	72,447	69,886	67,399	65,003	62,713	60,533

L'importo iniziale mensile della prestazione di rendita viene determinato moltiplicando il capitale assicurato alla scadenza del contratto per il coefficiente di conversione relativo all'età (\*) raggiunta dall'Assicurato alla data di accesso alla prestazione, dividendo il risultato ottenuto per mille e successivamente per dodici.

Il coefficiente di conversione in rendita viene determinato in base al sesso e all'anno di nascita ed all'età raggiunta dall'Assicurato.

(\*) L'età si calcola in anni interi trascurando la frazione di anno inferiore a sei mesi e computando come anno intero la frazione uguale o superiore a sei mesi.



# Regolamento della Gestione Separata Posta Pensione

## Art. 1 Gestione Separata Posta Pensione

### 1.1) Denominazione della Gestione Separata e valuta di denominazione

Poste Vita S.p.A. gestisce un portafoglio di investimenti in maniera distinta dagli altri attivi detenuti dall'impresa di assicurazione. Tale portafoglio di investimenti, denominato Posta Pensione, rientra nella definizione di Gestione Separata ai sensi del Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011 (di seguito Regolamento ISVAP). Posta Pensione genera un rendimento in base al quale si rivalutano le prestazioni dei contratti assicurativi ad essa collegati.

La Gestione Separata Posta Pensione è costituita quale "patrimonio autonomo e separato" ai sensi del provvedimento ISVAP n. 2472 del 10 novembre 2006, ed in conformità al D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 (recante la "Disciplina delle forme pensionistiche complementari").

Ai sensi dell'Art. 5, comma 1 del Regolamento ISVAP, il presente Regolamento della Gestione Separata è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Compagnia ed è stato trasmesso all'ISVAP in conformità a quanto previsto dall'Art. 5, comma 3 del citato Regolamento ISVAP. Il Regolamento di Posta Pensione è stato inoltre oggetto di comunicazione alla COVIP ai sensi dell'Art. 13 del D. Lgs. n. 252/2005, in quanto parte integrante delle Condizioni Generali di Contratto.

La Gestione Separata Posta Pensione è denominata in Euro.

### 1.2) Obiettivi e politiche di investimento

La Gestione Separata Posta Pensione investe in categorie di attività ammesse dalla vigente normativa assicurativa e dalla normativa previdenziale applicabile ai "Piani Individuali Pensionistici assicurativi", così come definiti dall'Art. 2 del Regolamento ISVAP.

In particolare, la gestione degli attivi è volta ad assicurare la parità di trattamento di tutti gli Assicurati attraverso politiche di investimento e di disinvestimento delle risorse disponibili, idonee a garantire una equa partecipazione ai risultati finanziari. Con riferimento ai limiti attribuibili all'operatività che ciascun Contraente può realizzare sia in fase di ingresso che in fase di uscita dalla gestione, si rimanda alle norme generali applicabili a tali forme previdenziali ed a quanto stabilito in relazione ai diritti al riscatto e al trasferimento della posizione maturata di cui alle Condizioni Generali di Contratto ed al diritto alle anticipazioni di cui al Regolamento del Piano Individuale Pensionistico collegato alla Gestione Separata Posta Pensione.

In relazione a tale contesto normativo, la Gestione Separata Posta Pensione investe avendo riguardo agli obiettivi di diversificazione degli investimenti, alla efficiente gestione del portafoglio, alla diversificazione dei rischi anche di controparte, al contenimento dei costi di transazione, ed alla gestione e funzionamento del Fondo.

### Tipologie, limiti qualitativi e quantitativi degli investimenti della Gestione Separata

Le scelte di investimento vengono effettuate sulla base di previsioni sulla evoluzione dei rendimenti delle possibili classi di attivi investibili (secondo i limiti del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011), nonché sulla base dell'analisi del rischio degli investimenti, sempre nel rispetto della durata degli impegni delle passività e tenendo conto delle garanzie di rendimento minimo previste dal contratto.

Essa è costituita principalmente da:

A. Titoli di debito ed altri valori assimilabili e prestiti fruttiferi per un valore non inferiore all' 85% del portafoglio, prevalentemente Investment Grade e di Emittenti appartenenti ai paesi dell'area OCSE. La quota dei titoli di debito ed altri valori assimilabili, dello Stato Italiano e di Stati dell'area Euro, emessi da organismi governativi e sopranazionali, non potrà essere comunque inferiore al 65% del totale del portafoglio.

B. Gli attivi diversi dagli strumenti a reddito fisso vengono selezionati in base al potenziale contributo alla performance del portafoglio, sempre nel rispetto dei seguenti limiti percentuali sul portafoglio totale:

- un limite massimo del 15% in OICR armonizzati;
- non più del 5% in OICR aperti non armonizzati che non investono prevalentemente nel comparto obbli-

- gazionario, ivi compresi i fondi mobiliari ed immobiliari speculativi e quelli chiusi e riservati;
- non più del 5% in titoli di capitale quotati in Euro e in valuta.

Nel caso in cui tali limiti dovessero essere superati per ragioni indipendenti dalla volontà della Compagnia - per esempio a causa di variazioni strutturali del portafoglio di strumenti finanziari in cui sono investite le risorse della Gestione Separata - verranno poste in essere le opportune misure di riequilibrio della composizione della Gestione Separata, compatibilmente con le condizioni di mercato e tenendo conto dell'interesse dei clienti.

### **Limiti d'investimento in relazione ai rapporti con le controparti di cui all'Art. 5 del Regolamento ISVAP n. 25 del 27/05/2008 per assicurare la tutela dei Contraenti da possibili situazioni di conflitto di interesse**

La Compagnia, per assicurare ai Contraenti una tutela da potenziali situazioni di conflitto di interesse ha posto in atto idonee procedure per l'individuazione e la gestione dei conflitti di interesse (derivanti, oltre che da rapporti di gruppo, anche da rapporti di affari propri o di parti correlate). Ha inoltre emanato specifiche linee guida per i gestori di Posta Pensione in ordine alle modalità di esecuzione dei loro mandati. Più specificamente, viene svolto un monitoraggio volto alla verifica del rispetto dei limiti e delle istruzioni impartite al gestore che prevedono, tra l'altro, lo specifico divieto di acquisto di fondi OICR armonizzati per i quali Bancoposta Fondi S.p.A. SGR svolge attività di collocamento o gestione nel rispetto delle disposizioni previste dal Testo Unico della Finanza (D. Lgs. n. 58/1998).

Ad integrazione delle regole di comportamento previste dal cennato contesto normativo, si inseriscono ulteriori presidi posti dalla Compagnia nella definizione delle linee guida d'investimento imposte al gestore selezionato. Tali criteri:

- consentono e orientano le scelte d'investimento verso tipologie di attivi ammessi a copertura delle riserve tecniche ai sensi del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011 e consentiti dalla vigente normativa previdenziale;
- escludono taluni attivi che, pur ammessi, sono caratterizzati da minore liquidità o redditività, anche prospettica;
- escludono taluni attivi che, pur ammessi, sono caratterizzati da una maggiore rischiosità in termini di recupero dell'investimento;
- limitano la concentrazione degli investimenti nei confronti di un medesimo istituto emittente;
- impongono di effettuare operazioni nell'interesse dei Contraenti alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura delle operazioni stesse, a tal proposito si rimanda anche a quanto detto in riferimento agli obiettivi e alle politiche d'investimento;
- vietano di effettuare operazioni con frequenza non necessaria per la realizzazione degli obiettivi assicurativi;
- impongono di operare al fine di contenere i costi a carico dei Contraenti ed ottenere i migliori risultati possibili anche in relazione agli obiettivi assicurativi.

La Compagnia, infine, allo scopo di evitare di avvantaggiare una Gestione Separata a danno di un'altra ha realizzato l'assoluta separatezza contabile e gestionale dei flussi, distinguendoli sulla base della loro origine.

### **Impiego di strumenti finanziari derivati**

L'investimento in strumenti finanziari derivati potrà avvenire nel rispetto dei presupposti, delle finalità e delle condizioni per il loro utilizzo previsti dalla normativa vigente, purché detto investimento non alteri i profili di rischio, le caratteristiche della Gestione Separata, anche in riferimento ai limiti di investimento già menzionati, e preservi la solvibilità della Compagnia. In particolare potranno essere effettuate operazioni di copertura dai rischi finanziari ma anche volte a raggiungere determinati obiettivi di investimento in modo più agevole o economico rispetto a quanto sia possibile operando sugli attivi sottostanti.

L'eventuale utilizzo di strumenti finanziari derivati è comunque coerente con i principi di sana e prudente gestione.

### **1.3) Tipologie di polizze e segmenti di clientela cui è dedicata la Gestione Separata**

La Gestione Separata Posta Pensione è esclusivamente destinata a raccogliere le adesioni di clientela retail.

### **1.4) Attività incluse nella Gestione Separata e Riserve Matematiche**

Il valore complessivo delle attività presenti nella Gestione Separata Posta Pensione non può essere inferiore all'importo delle Riserve Matematiche di cui all'Art. 30 del Regolamento ISVAP n. 21 del 28 marzo 2008 costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili collegati al rendimento della Gestione Separata stessa.

### **1.5) Oneri gravanti sulla Gestione Separata Posta Pensione**

Il risultato finanziario della Gestione Separata, come meglio specificato nel successivo Art. 3, è calcolato al lordo delle ritenute di acconto fiscale e al netto delle spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli Aderenti, degli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse e del contributo di vigilanza dovuto alla COVIP ai sensi di legge. Gravano altresì sulla Gestione Separata, salvo diversa decisione della Compagnia, le spese relative al compenso del Responsabile del Piano Individuale Pensionistico. Qualora le risorse siano impegnate per l'acquisto di quote di OICR, sul patrimonio della Gestione Separata Posta Pensione non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, né le commissioni di gestione applicate dall'OICR stesso, salvo i casi di deroga previsti dalla COVIP in apposite istruzioni di carattere generale. Non sono previste altre forme di prelievo sul risultato della Gestione Separata Posta Pensione, in qualsiasi modo effettuate.

### **1.6) Proventi riconducibili al patrimonio della gestione**

Ai fini della determinazione del tasso di rendimento della Gestione Separata, come meglio descritto nel paragrafo successivo, gli utili realizzati comprendono anche eventuali proventi derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Compagnia in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione Separata.

### **1.7) Regolamento della Gestione Separata Posta Pensione e Condizioni Generali di Contratto**

Il presente Regolamento è parte integrante delle Condizioni Generali di Contratto.

## **Art. 2 Periodo di osservazione**

Ai fini della decorrenza dei termini per gli adempimenti connessi alle comunicazioni nei confronti dell'Autorità di Vigilanza di cui all'Art.14 del Regolamento ISVAP ("Comunicazioni all'ISVAP") e alla pubblicità della Gestione Separata di cui all'Art.12 del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010 ("Pubblicazione sui quotidiani e sul sito internet"), il periodo di osservazione della Gestione Separata Posta Pensione è annuale, con inizio il 1 gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.

## **Art. 3 Determinazione del rendimento**

Il rendimento della Gestione Separata è calcolato alla fine di ciascun mese, in riferimento al periodo di dodici mesi concluso al termine del mese precedente. Ai fini del presente paragrafo, ogni periodo di dodici mesi così definito, viene indicato come "periodo di calcolo del rendimento". In altre parole, ad ogni periodo di osservazione, corrispondono dodici periodi di calcolo del rendimento.

Tale tasso medio è determinato rapportando il risultato finanziario di Posta Pensione alla giacenza media delle attività della Gestione Separata. Il risultato finanziario è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di calcolo del rendimento nonché gli oneri di cui all'Art. 1.5). Gli utili realizzati comprendono anche quelli eventualmente derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Compagnia in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione Separata. Le plusvalenze e le minusvalenze vanno prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di calcolo del rendimento e sono determinate con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Separata di cui all'Art. 12 del Regolamento ISVAP. Il valore di iscrizione di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto. Il valore di iscrizione di un'attività già di proprietà dell'impresa è pari al valore di mercato all'atto di iscrizione nella gestione.

La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma delle giacenze medie nel periodo di calcolo del rendimento dei:

- depositi in numerario presso Poste Italiane S.p.A. e gli Istituti di Credito;
- degli investimenti;

- di ogni altra attività della Gestione Separata consentita ai sensi dell'Art. 9 del Regolamento ISVAP.

La giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione Separata.

La giacenza media nel periodo di calcolo del rendimento degli investimenti e delle altre attività è determinata ai sensi dell'Art. 7 del Regolamento ISVAP.

## **Art. 4 Certificazione della Gestione Separata Posta Pensione da parte della società di revisione legale**

La Gestione Separata Posta Pensione è annualmente sottoposta a verifica da parte di una società di revisione legale iscritta all'albo di cui all'Art.161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, la quale attesta la rispondenza di

Posta Pensione al presente Regolamento, ai sensi dell'Art. 11 del Regolamento ISVAP n. 38.

La società di revisione dichiara, con apposita relazione, di aver verificato:

- la consistenza delle attività assegnate nel corso del periodo di osservazione alla Gestione Separata nonché la disponibilità, la tipologia e la conformità della attività iscritte nel prospetto della composizione della Gestione Separata;
- la conformità dei criteri di valutazione delle attività attribuite alla Gestione Separata nel periodo di osservazione;
- la correttezza del risultato finanziario e del conseguente tasso di rendimento relativo al periodo di osservazione, nonché degli ulteriori tassi di rendimento calcolati durante il periodo di osservazione;
- l'adeguatezza dell'ammontare delle attività assegnate alla Gestione Separata Posta Pensione alla fine del periodo di osservazione rispetto all'importo delle corrispondenti Riserve Matematiche determinato alla stessa data;
- la conformità del rendiconto riepilogativo e del prospetto della composizione della Gestione Separata Posta Pensione alle disposizioni di cui all'Art.13 del Regolamento ISVAP.

#### **Art. 5 Modifiche unilaterali al presente Regolamento**

Poste Vita S.p.A. si riserva di apportare al presente Regolamento quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione e in caso di significative modifiche ai criteri gestionali, con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per l'Assicurato.

#### **Art. 6 Operazioni straordinarie**

La Compagnia si riserva inoltre la possibilità di procedere alla scissione di Posta Pensione in più gestioni ovvero alla sua fusione con altre Gestioni Separate, nei limiti e con le modalità previste dagli Artt. 34 e 35 del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, quando queste operazioni siano volte a conseguire l'interesse dei Contraenti. In tali ipotesi, la Compagnia invierà a ciascun Contraente una comunicazione preventiva che illustri le caratteristiche dell'operazione e la data di effetto della stessa, ferma restando la possibilità per i Contraenti di esercitare il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare istituita presso l'impresa o presso terzi, come previsto nelle Condizioni Generali di Contratto.

# Informativa ai sensi dell'Art. 13 Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n° 196

In applicazione del D. Lgs. 30 giugno 2003 n° 196 (di seguito denominato Codice), La informiamo sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti<sup>(1)</sup>.

## **Trattamento dei dati personali per finalità assicurative<sup>(2)</sup>**

Al fine di fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in suo favore previsti, la nostra Società deve disporre di dati personali che La riguardano - dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti<sup>(3)</sup> e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di Legge<sup>(4)</sup> - e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell'assicurazione.

Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la nostra Società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa"<sup>(5)</sup>.

I Suoi dati potranno, peraltro, essere comunicati e trattati all'interno della "catena assicurativa" dai predetti soggetti.

Precisiamo che senza i Suoi dati non potremmo fornirLe, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali Le chiediamo di esprimere il consenso per il trattamento di Suoi dati da parte della nostra Società al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché di svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti propri o di terzi.

Inoltre, esclusivamente per le medesime finalità, i dati possono essere comunicati a società del Gruppo Poste Italiane: il consenso riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti effettuati da tali soggetti. Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi indicati nella presente informativa.

Pertanto, secondo che Lei sia o non sia interessato alle opportunità sopra illustrate, può liberamente concedere o negare il consenso per la suddetta utilizzazione dei dati nello spazio ad esso dedicato del modulo contrattuale.

## **Modalità di uso dei dati personali**

I dati sono trattati<sup>(6)</sup> dalla nostra Società - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati - in Italia o all'estero - per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa.

Nella nostra Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche all'estero - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa<sup>(7)</sup>; lo stesso possono fare anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

## **Diritti dell'interessato**

Titolare del trattamento è Poste Vita S.p.A., che si avvale di Responsabili. Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso il titolare del trattamento o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento<sup>(8)</sup>.

Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi al nostro Responsabile per il riscontro con gli interessati presso:

**Poste Vita S.p.A.**  
**Ufficio Privacy**  
**Piazzale Konrad Adenauer, 3**  
**00144 Roma**  
**Fax 06/54.92.42.58 <sup>(9)</sup>**



## NOTE

1) Come previsto dall'Art. 13 del Codice (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

2) La "finalità assicurativa" richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d'Europa REC (2002) 9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio o difesa dei diritti dell'Assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

3) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti Assicurato, Beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, Assicuratori ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo (v. nota 5, quarto e quinto trattino); altri soggetti pubblici (v. nota 5, sesto e settimo trattino).

4) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.

5) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali;
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri (indicate nell'invito), tra cui centrale operativa di assistenza (indicata nel contratto), società di consulenza per tutela giudiziaria (indicata nel contratto), clinica convenzionata (scelta dall'interessato); società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; (v. tuttavia anche nota 7);
- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
- COVIP.- Per le attività relative la vigilanza sui Fondi Pensione
- ANIA - Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici, per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio dell'attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell'industria assicurativa rispetto alle frodi;
- organismi consortili propri del settore assicurativo - che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati -, quali:
  - Conorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati - CIRT, per la valutazione dei rischi vita tarati, per l'acquisizione di dati relativi ad assicurati e assicurandi e il reciproco scambio degli stessi dati con le imprese assicuratrici consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati, per finalità strettamente connesse con l'assunzione dei rischi vita tarati nonché per la riassicurazione in forma consortile dei medesimi rischi, per la tutela dei diritti dell'industria assicurativa nel settore delle assicurazioni vita rispetto alle frodi; Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati, per la valutazione dei rischi vita di soggetti handicappati;
- CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici, la quale, in base alle specifiche normative, gestisce lo stralcio del Conto consortile r.c. auto, il Fondo di garanzia per le vittime della strada, il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, gli aspetti amministrativi del Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e altri Consorzi costituiti o da costituire, la riassicurazione dei rischi agricoli, le quote delle cessioni legali delle assicurazioni vita; commissari liquidatori di imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa (provvedimenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale), per la gestione degli impegni precedentemente assunti e la liquidazione dei sinistri; ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, ai sensi della legge 12 agosto 1982, n. 576, e della legge 26 maggio 2000, n. 137;
- nonché altri soggetti, quali: UIF - Unità di Informazione Finanziaria, ai sensi della normativa antiriciclaggio di cui al D. Lgs. 231 del 21/11/2007; Casellario Centrale Infortuni, ai sensi del D. Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38; CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216; COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ai sensi dell'Art. 17 del D. Lgs. 21 aprile 1993, n. 124; Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'Art. 17 del D. Lgs. 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAl, INPGI ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze.

- Anagrafe tributaria, ai sensi dell'Art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; CC.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

L'elenco completo e aggiornato dei soggetti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa.

**6)** Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall'Art. 4, comma 1, lett. a) del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.

**7)** Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. "catena assicurativa" con funzione organizzativa (v. nota 5, secondo trattino).

**8)** Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli Artt. 7-10 del Codice. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

**9)** L'elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché l'elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente chiedendoli al Servizio indicato in informativa.





**Poste Vita S.p.A.** • 00144 Roma (RM) • Piazzale Konrad Adenauer, 3 • Tel.: (+39) 06 549241 • Fax: (+39) 06 54924203 • [www.postevita.it](http://www.postevita.it) • Partita IVA 05927271006 • Codice Fiscale 07066630638 • Capitale Sociale Euro 866.607.898,00 i.v. • Registro Imprese di Roma n. 29149/2000 • REA n. 934547 • Impresa iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese al n. 1.00133 e autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Provvedimenti ISVAP n. 1144 del 12.03.1999 pubblicato sulla G.U. n. 68 del 23.03.1999 e n. 2462 del 14.09.2006 pubblicato sulla G.U. n. 225 del 27.09.2006 • Società con socio unico, Capogruppo del Gruppo Assicurativo Poste Vita iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 043, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Poste Italiane S.p.A.

